

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17336 Anno 2019

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Relatore: DI MARZIO MAURO

Data pubblicazione: 27/06/2019

ORDINANZA

sul ricorso 12411-2017 proposto da:

MATERAZZI GIOCHI SAS DI MATERAZZI SANTI & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 6, presso lo studio dell'avvocato CARLO LEPORE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI MARIA MATINO, MARCO RIPAMONTI;

- *ricorrente* -

contro

BRINI MARCO, PONTI LETIZIA, BRINI CARLO, nella qualità di eredi di BRINI ROMANO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALADIER 53, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ALLEGRA, rappresentati e difesi dall'avvocato GUGLIELMO BORRI;

- *controricorrenti* -

ly

avverso la sentenza n. 263/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/11/2018 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO CHE

1. — Materazzi Giochi S.a.s. di Materazzi Santi & C. ha proposto ricorso per cassazione per un mezzo, illustrato da memoria, nei confronti di Brini Marco, Brini Carlo e Ponti Letizia, contro la sentenza del 17 gennaio 2017 con cui la Corte d'appello di Firenze ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello da essi proposto avverso sentenza del Tribunale di Arezzo.

2. — Brini Marco, Brini Carlo e Ponti Letizia hanno resistito con controricorso.

CONSIDERATO CHE

3. — L'unico motivo di ricorso denuncia: *«Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'articolo 360, numero 3, c.p.c., e vizio di motivazione ex articolo 360, numero 5, c.p.c., avendo il giudice di secondo grado affermato l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di notifica dell'atto di appello, all'esito di errata, sommaria ed incongrua interpretazione e valutazione delle disposizioni di cui agli articoli 141, 156 e 160 c.p.c.»*.

RITENUTO CHE

4. — Il collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.



5. — Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza del Tribunale di Arezzo è stata pubblicata il 5 dicembre 2014. La società appellante ha tentato la notifica dell'atto d'appello il penultimo giorno utile, ossia il 4 giugno 2015, ma essa ha avuto esito negativo a causa del trasferimento del destinatario, ossia del difensore della controparte, il quale aveva precedentemente spostato il proprio studio altrove. Dopo di che nessuna ulteriore notifica risulta essere stata tentata e tanto meno portata a compimento. In accoglimento dell'eccezione spiegata dagli appellati — i quali hanno evidentemente avuto in qualche modo conoscenza di fatto del menzionato tentativo di notificazione: conoscenza di fatto per avventura acquisita *aliunde* che non vale a determinare il perfezionamento del procedimento di notificazione (v. Cass. 30 luglio 1984, n. 4521; Cass. 5 aprile 2011, n. 7750) — la Corte d'appello ha dunque dichiarato inammissibile l'impugnazione per non essere stata essa introdotta entro il termine «lungo» di cui all'articolo 327 c.p.c..

Orbene, la soluzione del giudice di merito è ineccepibile.

La notificazione non compiutasi in ragione del trasferimento del destinatario è inesistente: non già giuridicamente inesistente per difformità dal paradigma legale, bensì inesistente *in rerum natura* (si tratta cioè di inesistenza per «totale mancanza materiale dell'atto», secondo la ricostruzione di Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916), per non aver conseguito il suo scopo consistente nella consegna, secondo i diversi congegni previsti dalla legge, dell'atto da notificare al destinatario medesimo. Di guisa che detta abortita notifica neppure è suscettibile di sanatoria per il raggiungimento dello scopo in conseguenza della costituzione dell'appellato.

In tale frangente, come è noto, è data al notificante la riattivazione del procedimento di notificazione entro un limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'articolo 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass., Sez. Un., 15 luglio 2016, n. 14594), ma sempre che la notificazione non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante: il che è di regola da escludere in caso di trasferimento del difensore della controparte, l'ubicazione del cui studio è accertamento agevolissimo, alla portata di chiunque dotato di un minimo di diligenza, attraverso la consultazione telematica del relativo albo.

Il che esime dall'osservare che nel caso in esame la riattivazione del procedimento di notificazione non vi è stata affatto.

6. — Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.100,00, di cui € 100,00 per esborsi ed il resto per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 *quater*, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 *bis*.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2018.

